

# Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 3 febbraio 2025, n. 432 - Savasta, pres.; Caudullo, est. - Limes 13 S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Avv. dist. Stato) ed a.

**Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 31 maggio 2024 la società ricorrente ha agito per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull'istanza presentata in data 23 gennaio 2021 ai fini del rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione, nei Comuni di Ispica (RG), Noto (SR) e Rosolini (SR), di un impianto agri-fotovoltaico di potenza pari a 40,012 MWp e delle relative opere di connessione.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che le suddette amministrazioni siano condannate a concludere il procedimento di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.

La società premette in punto di fatto quanto segue:

- il suddetto impianto agri-fotovoltaico costituisce un'opera strategica ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.A.;
- in data 19 ottobre 2022, esperita la fase preliminare di verifica della completezza della documentazione allegata, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato l'avviso al Pubblico previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 6475-P del 5 dicembre 2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura ("MiC") ha richiesto una integrazione documentale ex art. 24 del TUA, riscontrata dalla ricorrente in data 2 maggio 2023;
- il 15 maggio 2023 è stato pubblicato sul Portale un nuovo avviso al pubblico cui è seguita una nuova fase di consultazione, conclusasi il 22 settembre 2023;
- il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- tuttavia, nonostante le reiterate diffide trasmesse dalla ricorrente, la Commissione Tecnica PNIEC – PNRR non ha adottato lo schema di provvedimento e il Ministero competente non ha concluso il relativo procedimento.

Tanto premesso, la società lamenta la violazione degli articoli 8, 23 e 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 nonché degli articoli 1, 2 e 6 della L. n. 241/90, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, del Regolamento UE/2022/2057 e dell'effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413- *Red III*.

Sarebbero decorsi, infatti, sia i trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione sia i centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23 per l'adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Sarebbe altresì decorso l'ulteriore termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento V.I.A. da parte del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previo concerto del direttore generale del Ministero della cultura che avrebbe dovuto esprimersi entro venti giorni.

Osserva parte ricorrente che tali termini, per espressa previsione dell'art. 25, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006, sono perentori.

L'obbligo di concludere il procedimento di compatibilità ambientale discende dall'art. 25 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce espressamente che, pur in assenza dei pareri degli enti interessati, *"l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo"*.

2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimatè nonché l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa cui il ricorso è stato notificato per conoscenza ("dandone notizia").

Con memoria del 30 settembre 2024 le amministrazioni costituite hanno dedotto l'infondatezza del ricorso assumendo che i termini stabiliti dall'art. 25 non sarebbero decorsi.

Non tutte le istanze (oltre 1.000 quelle presentate e in corso di valutazione) avrebbero la stessa rilevanza ai fini della transizione ecologica (che prevede quale obiettivo 70/80 GW entro il 2030, corrispondenti ad un obiettivo annuo di 10

GW).

L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, al 5° periodo: *“Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”*.

Il progetto in questione di circa 40 MW si colloca in una fascia inferiore rispetto ad una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenta alcun profilo di preferenza tale da poter considerare il suo esame prioritario ai sensi dell'art. 8.

Sul punto la difesa erariale richiama la sentenza n. 338/2024 del Tar Basilicata secondo cui la perentorietà del termine stabilita dall'art. 25 comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 non è compatibile con le disposizioni dettate dall'articolo 8.

Una interpretazione delle due disposizioni tale da renderle compatibile dovrebbe, pertanto basarsi, secondo la richiamata sentenza, sul criterio della specialità risultando, conseguentemente, la prescrizione della perentorietà dei termini di cui all'art. 25 recessiva rispetto agli obiettivi di transizione ecologica di cui al PNIEC e al PNRR che comportano lo scrutinio prioritario dei progetti di maggior potenza.

Sotto un ulteriore profilo non vi sarebbe alcuna violazione dei termini di conclusione dal procedimento da parte del MASE atteso che lo stesso deve acquisire il concerto del Direttore Generale del Ministero della cultura.

3. Con memoria di replica depositata il 25 ottobre 2024 la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso osservando che la giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale è ampiamente superata dalla giurisprudenza prevalente. Del tutto errato sarebbe poi l'assunto secondo il quale il Ministero debba ulteriormente acquisire il parere del Ministero della cultura atteso che il progetto ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza di Ragusa e che, ai sensi art. 14, lett. n) dello Statuto della Regione Siciliana in combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. n. 637/1975, *“l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio”*.

Sarebbe stato, pertanto, acquisito il concerto della Soprintendenza che sostituirebbe in Sicilia il rilascio del concerto del Ministero della cultura. Nulla osterebbe, pertanto, alla conclusione del procedimento.

4. All'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appreso specificati.

5.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell'amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).

Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di

provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

5.2. Nel caso in esame, fermo l'obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Peraltro, l'art. 25, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che *"Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2024, n. 499).

5.3. Non possono trovare condivisione le argomentazioni difensive formulate dall'amministrazione che, nel richiamare il disposto di cui al quinto periodo dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui *"Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati all'allegato 1-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis ) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti"* afferma che, nel caso di specie, non potrebbe dirsi formato il silenzio, stante l'obbligo, gravante su tutte le Amministrazioni, di rispettare gli impegni assunti in forza del PNRR e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di dare priorità ai progetti di maggiore potenza - quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW- in considerazione del loro maggior contributo alla transizione ecologica, postergando la definizione dei procedimenti relativi a progetti di potenza nominale inferiore, quale quello in esame, la cui potenza è di circa 40 MW.

5.3.1. Il Collegio, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., *ex multis*, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Sardegna, Cagliari, I, n. 345/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenzia che:

- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);

- una diversa lettura condurrebbe ad una sostanziale *interpretatio abrogans* delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, d. lgs n. 152/2006.

Resta, dunque, ferma la surrichiamata previsione ordinamentale dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento, come preordinata ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.

Neppure riveste valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta, infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall'Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

5.4. Non è altresì condivisibile l'assunto secondo il quale non potrebbe ritenersi sussistente alcuna violazione dei termini di conclusione del procedimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica atteso che, ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006, *il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura.*

La stessa disposizione prevede, infatti, che *"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis [Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di*

*consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA”.*

Prima dell'acquisizione del concerto del “competente direttore generale del Ministero della cultura” spetta, dunque, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, alla Commissione tecnica posta alle dipendenze funzionali dello stesso, predisporre lo schema di provvedimento, nel rispetto di termini perentori previsti dallo stesso art. 25 comma 2 bis.

Alla luce di tale quadro normativo appare corretta (con la precisazione di cui si dirà) la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di V.I.A. entro il 22 settembre 2023, ovvero entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla data pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 (15 maggio 2023 secondo quanto rappresentato da parte ricorrente e non contestato dall'amministrazione resistente). Nei successivi trenta giorni avrebbe dovuto essere infine adottato il provvedimento di V.I.A.

5.5. In merito alla acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, necessario per la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento di V.I.A., occorre precisare quanto segue:

- l'art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (*Approvazione dello statuto della Regione siciliana*) demanda all'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, la legislazione esclusiva nelle materie (lett. “n”) “turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche”;

- ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 (*Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti*) “L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio”;

- ai sensi dell'art. 3 della legge reg. Sic. 1 agosto 1977, n. 80 (*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*) “In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637”;

- per il successivo art. 11, commi secondo e terzo, “Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637”.

Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 678/2024 che richiama in motivazione la sentenza n. 648/2022) “Il tenore delle richiamate disposizioni normative non può [...], revocare in dubbio la competenza esclusiva dell'Amministrazione regionale sulle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia.

Invero, l'oggetto del contendere non è costituito soltanto dalla tutela ambientale, [...], ma anche da ulteriori profili, quali, appunto, quelli della tutela dei beni di interesse archeologico e del paesaggio che, pur potendo essere connessi all'ambiente, rientrano nell'ambito delle competenze di una differente Autorità Amministrativa.

Non a caso, infatti, la decisione sulla V.I.A. Statale è adottata dal Ministero dell'Ambiente (in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 7 bis co. 4 D.Lgs. n. 152/2006) “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura” (art. 25 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006), anche in relazione ai progetti di cui all'art. 8 co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006) ossia in relazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale rientranti nel P.N.R.R.

Diversamente opinando, il concerto con l'Autorità Amministrativa preposta alla tutela dei beni paesaggistici e di interesse archeologico non sarebbe stato necessario, essendo all'uopo sufficiente l'adozione di un mero parere ex art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 da rimettere alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La previsione, dunque, nell'art. 25 co. 4 D.Lgs. n. 152/2006 di una decisione concertata tra il Ministero dell'Ambiente e l'Autorità Amministrativa deputata a tutelare i beni paesaggistici e di interesse archeologico dimostra l'intento del legislatore nazionale di voler riconoscere anche a siffatti interessi pubblici pari dignità rispetto all'ambiente, al punto da integrare la valutazione di impatto ambientale dell'opera proposta in modo da consentire una giusta e completa ponderazione di tutti i profili pubblicistici coinvolti.

[...] Né a differente conclusione può pervenirsi in ragione della peculiare disciplina introdotta per i progetti rientranti nel P.N.R.R.” Tale disciplina non contempla, infatti, norme fondamentali di riforma economico-sociale e non può dunque ritenersi che “possieda l'attitudine a derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto Speciale”.

Il C.G.A.R.S. ha concluso, pertanto che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa



disciplinate la V.I.A. statale di cui al D.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano [...] le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che le esercita per mezzo delle Soprintendenze istituite con L.r. n. 80/1977.

5.6. Tanto chiarito, deve osservarsi che, nel caso in esame, la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe solo contro il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e non anche contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, al quale il ricorso è stato notificato per finalità meramente notiziali (*"dandone comunicazione"*).

Non può condividersi, al riguardo, l'assunto (cfr. memoria di parte ricorrente depositata il 25 ottobre 2024) secondo il quale il concerto del competente Assessorato sarebbe già stato acquisito avendo la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Ragusa espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 sul *"Progetto di un impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 40,012 MW e delle relative opere annesse ed infrastrutture necessarie alla connessione RTN, localizzato nel comune di Ispica (RG) e opere connesse nel comune di Rosolini (SR) e Noto (SR)"*.

L'Assessorato è, invero, comunque chiamato a rendere il proprio concerto sullo schema di provvedimento redatto dalla Commissione tecnica in ragione della natura decisionale pluristrutturata del provvedimento di V.I.A.

Il concerto, pertanto, a differenza del parere non vincolante espresso nella fase istruttoria, riguarda la fase decisionale e conclusiva del procedimento di V.I.A. che si concretizza nell'adozione di un atto che costituisce il frutto di un accordo tra le diverse autorità.

6. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla richiesta di V.I.A. presentata dalla Limes s.r.l. per la realizzazione dell'*"impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 40,012 MW e delle relative opere annesse ed infrastrutture necessarie alla connessione RTN, localizzato nel comune di Ispica (RG) e opere connesse nel comune di Rosolini (SR) e Noto (SR)"* e, per l'effetto, deve ordinarsi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di V.I.A. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e al Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di provvedere all'acquisizione del concerto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 comma 2 bis del d.lgs. n. 152/2006.

Occorre, infine, precisare che *"con riguardo al concerto può operare l'istituto contemplato dall'art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall'art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell'Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell'occasione l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) e l'eventuale mancato accordo può legittimare non la rimessione della questione al Presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto (in quanto rimedio riservato dalla citata disposizione di legge soltanto ai rapporti tra Amministrazioni Statali) ma l'indizione di una Conferenza di servizi da parte del Ministero dell'Ambiente direttamente in modalità sincrona ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 bis co. 7 e 14 ter L. n. 241/1990 nella prospettiva, dunque, per la predetta Amministrazione statale procedente di potersi avvalere sia del silenzio-assenso, sia della facoltà di decidere secondo la regola delle "posizioni prevalenti" (art. 14 ter co. 7 L. n. 241/1990), ferma restando la possibilità per l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che abbia formalizzato il proprio dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza di proporre la propria opposizione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 241/1990, onde stimolare l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi previsto"* (C.G.A.R.S. sentenza n. 748/2024 cit.).

7. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall'esame dell'istanza della ricorrente induce il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario *ad acta*, che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione rispetto ai termini indicati al paragrafo precedente.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)